

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 02/05/2019

### FATTO

In data 11/11/2008 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 31.800,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 265,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 25/06/2009, dopo la scadenza di 7 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo non venivano abbuonate somme a titolo di rimborso di spese non maturate.

Con reclamo datato 5/01/2018 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti per complessivi Euro 3.377,25, oltre interessi legali fino al soddisfo.

Il resistente vi riscontrava sostenendo di non essere più titolare del rapporto, poiché il finanziamento in lite era stato ceduto ad altro intermediario nell'ambito di un contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B.

Con ricorso del 9/02/2018 il ricorrente insiste nelle richieste.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che il contratto di finanziamento è stato ceduto ad altro intermediario all'interno di un portafoglio di crediti individuabili in blocco ex art. 58 T.U.B, con la conseguenza che l'intermediario cessionario ha assunto la titolarità dei crediti relativi al contratto. A tal fine produce estratto della Gazzetta Ufficiale del 5/02/2009 contenente pubblicazione dell'avviso di cessione.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## **DIRITTO**

Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione sollevata dal resistente di difetto di legittimazione passiva per asserita cessione del contratto prima dell'estinzione.

Dalla documentazione in atti emerge che il finanziamento, sottoscritto in data 11/11/2008, è stato ceduto ad altro intermediario nell'ambito di una cessione in blocco di rapporti giuridici. Infatti, dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale emerge che il contratto in lite non è tra quelli esclusi dalla cessione.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione è del 5/02/2009, data dalla quale, ex art. 58, comma 4, T.U.B., decorrono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.

Poiché il contratto è stato estinto anticipatamente in data 30/06/2009 (cfr. quietanza liberatoria prodotta dal ricorrente), dunque in data successiva alla cessione, all'epoca il resistente non era più titolare del rapporto.

Invero, esso ha continuato a sottoscrivere ed inviare al ricorrente il chiesto conteggio estintivo e la quietanza liberatoria per estinzione. Ma ciò ha fatto non in veste di titolare del rapporto, bensì quale mandatario del cessionario, il quale, come si legge nell'avviso di cessione, ha conferito al cedente incarico di provvedere alla concreta gestione dei rapporti ceduti ed all'incasso dei relativi crediti.

Va dunque accolta l'eccezione del resistente e rigettato integralmente il ricorso

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI